



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 13/11/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2012, n. 1972

Cont. 1616/12/TG - Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale. Proposizione dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo al Prof. Avv. Alberto Lucarelli e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue la V. Presidente Capone:

- con l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, il legislatore statale ha introdotto obblighi generalizzati di dismissione/privatizzazione delle società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni;
- in sede di conversione in legge (l. 7 agosto 2012, n. 135), il legislatore ha modificato l'art. 4 cit., introducendovi la previsione di ipotesi in cui, a date condizioni, è ammesso l'espletamento di servizi mediante società partecipate dalle pp.AA. (in particolare, commi 3 e 3 sexies);
- nonostante l'introduzione di siffatte ipotesi di ammissibilità, la norma incide sensibilmente sul potere di auto-organizzazione degli Enti territoriali (e delle Regioni in particolare), comprimendo margini di autonomia costituzionalmente garantiti;
- i profili di illegittimità risiedono prima facie nella contrarietà di parte dell'art. 4 cit. con lo spirito del titolo V, parte II, Cost. e con l'assetto delle competenze ivi fissato, informato alla valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali, che, alla luce di tale normativa, sono, di fatto, spogliati degli strumenti e dei margini di operatività che dovrebbero loro spettare; inoltre, vengono meno del tutto i principi di autonomia e autarchia, consacrati anche in ambito sovranazionale, che spettano agli enti locali in sede di determinazione delle proprie scelte in materie cruciali, quali, ad esempio, i SPL. La marginalizzazione del ricorso alle società cd. in house di cui al co. 8 costituisce un'ulteriore compressione dell'autonomia degli enti territoriali nell'individuazione dei modelli organizzativi più idonei per l'erogazione dei propri servizi, contrario, oltre che alle disposizioni costituzionali sopra richiamate (e allo stesso art. 5 Cost.), finanche al diritto comunitario, che non fissa gli stessi severi limiti all'applicazione di modelli pubblici, in ossequio al principio di neutralità di cui all'art. 345 TFUE. Inoltre, va rilevato il travisamento dell'impianto della cd. "Costituzione economica" (cfr., soprattutto, artt. 41, 42 e 43 Cost.), in relazione ad una normativa che altera irrimediabilmente l'equilibrio tra proprietà pubblica e privata; tra impresa pubblica e privata, con un facilmente prevedibile deficit patrimoniale (si tratta di vere e proprie dismissioni), nonché in termini di tutela dell'interesse generale;
- si reputa pertanto necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il citato art. 4, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai commi 1 e 8;
- si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Alberto Lucarelli ed all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Vittorio Triggiani, i quali rinunciano ad ogni compenso, in

virtù della gratificazione morale e del prestigio derivanti dall'espletamento dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate.

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presumibile spesa complessiva di euro 3.500,00 per il rimborso delle spese vive da sostenersi per l'espletamento dell'incarico sarà finanziata per l'importo di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) e per l'importo di euro 500,00 con le disponibilità del capitolo 3060 (U.P.B. 08.08.01) del bilancio in corso. All'impegno della spesa di euro 3.000,00 sul capitolo 1312 si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini");
- di nominare procuratori e difensori della Regione Puglia il Prof. Avv. Alberto Lucarelli e l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Triggiani, i quali rinunciano ad ogni compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate;
- di notificare il presente provvedimento al professionista esterno incaricato, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Avv. Loredana Capone

---